



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>TUCCILLO</u> | <u>MARIO</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DELLA ROSSA</u> | <u>CLAUDIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MIETTO</u> | <u>MASSIMO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 255/15
depositato il 22/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101977/2014 IRES-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101977/2014 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030101977/2014 IRAP 2009
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 255/15

UDIENZA DEL

28/09/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

26/2016

PRONUNCIATA IL:

28.09.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03.02.2016

Il Segretario

Alexander M...

1/11

Con ricorso ribricato al N. 255/15 di RGR di questa Commissione, la società
propone ricorso avverso l'avviso d'accertamento T7U030101977/2014 in materia di IRES/IRAP,
IVA e sanzioni notificatole il 16/12/14 e con il quale l'Ufficio, a seguito di invito rivolto alla
contribuente, per il 2009 ha proceduto a quattro rettifiche:

- 1) disconoscendo i costi di trasporto per Euro 47.506,00 ai fini IRAP, IRES ed IVA;
- 2) disconoscendo i costi relativi a compensi occasionali delle telefoniste, ai fini IREP e IRAP;
- 3) disconoscendo i canoni di leasing immobiliare ed oneri accessori ai fini IRES, IRAP ed IVA;
- 4) disconoscendo taluni oneri pluriennali ai fini IRES ed IRAP.

A sostegno del proprio ricorso, e precisando che l'accertamento de quo segue quelli relativi al
2007 ed al 2008, aventi ad oggetto i medesimi rilievi, parte ricorrente deduce

IN DIRITTO:

- 1) Violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell'art. 7
– L. 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale di chi
ha sottoscritto l'avviso di accertamento, per mancanza della qualità di dirigente.
- 2) Nullità degli atti per mancata emissione del PVC ai sensi dell'art. 24 Legge n. 4/1929 e
violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 12, comma 4 e 7, D.Lgs. 212/200;
- 3) Nullità dell'atto per carenza di motivazione in violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 56
DPR 633/72 e errata applicazione art. 109, comma 5 e art. 19 DPR 633/72.

NEL MERITO, il contribuente deduce:

- 1) l'erroneità della ripresa a tassazione dei costi di trasporto; costi non solo effettivamente
sostenuti, ma anche debitamente fatturati in quanto trattasi di ditta che operava i trasporti per
consegnare la merce ai clienti della . Costi, inoltre, che, comprendendo una spesa
media di circa Euro 28,00 per ciascuna consegna, appaiono del tutto congrui, rispetto al fatturato
dei vettori;
- 2) l'erroneità del recupero dei costi delle telefoniste, posto che detti compensi, regolarmente
tassati a carico delle lavoratrici che li hanno percepiti, sono documentati e sono del tutto
funzionali alla attività d'impresa (vendita di vino a mezzo telefono);
- 3) l'erroneità del disconoscimento dei canoni di leasing immobiliare, in quanto relativi ad un
immobile che costituisce bene strumentale dell'impresa, in parte direttamente utilizzato dalla
società per la propria attività e, per la restante parte, locato a terzi che pagano il canone alla
società. Canone questo che viene regolarmente tassato in capo alla proprietà e che è fatturato con
addebito di IVA.

Parte ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento totale, in principalità, e parziale, in via
subordinata, dell'atto impugnato, con addebito delle spese di giudizio.

Resiste l'Ufficio, confutando tutte le argomentazioni svolte, in diritto e nel merito, da parte
ricorrente, con richiesta di conferma dell'atto impugnato e vittoria di spese di giudizio.

OSSERVA

la Commissione che – come eccepito dall'Ufficio - le eccezioni svolte dalla ricorrente in via di
diritto non risultano fondate e non possono trovare accoglimento.

Nel caso di specie, il funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, risulta

appartenente alla carriera direttiva (terza area Funzionale) ed era stato delegato dal Direttore della Direzione Provinciale di Novara, che è inserito nel ruolo dei dirigenti.

Altrettanto infondata, poi, è la dedotta nullità dell'atto per mancata emissione del PVC e per violazione del diritto di difesa.

In realtà si è trattato di un controllo e non di una verifica che, effettivamente, richiederebbe un formale PVC; d'altro canto, nessuna violazione del diritto di difesa potrebbe in concreto ravvisarsi nella fattispecie per avere l'Ufficio proceduto anche sulla base di informazioni fornite dal contribuente stesso, tramite questionario.

Diversa, invece, appare alla Commissione la questione di merito ed i motivi di ricorso in tal senso dedotti che appaiono, invece, fondati e meritevoli di accoglimento.

I costi per i trasporti e per le prestazioni delle telefoniste (ancorchè non legate da contratto) appaiono non solo inerenti e pertinenti all'attività d'impresa, ma appaiono, anzi, addirittura logici e necessari stante le modalità di svolgimento del lavoro (vendite per telefono).

Le risultanze contabili, peraltro regolari e congrue, assumono, quindi, un valore probatorio sufficiente a legittimare la detraibilità dei costi d'impresa nel cui esercizio trovano pieno e logico impiego.

Altrettanto dicasi per gli oneri connessi al leasing immobiliare di un bene che, per gran parte, vede il diretto utilizzo da parte della ricorrente e, per la residua parte, in quanto locato a terzi, concorre, con i canoni regolarmente fatturati dalla società, ad impinguare i redditi prodotti ed il fatturato della società.

Rilevando, infine, che contro le allegazioni logico/giuridiche e documentali della società ricorrente, l'Ufficio non ha opposto prove né argomentazioni che valgano a smentirle, la Commissione, anche da ciò, trae ulteriore motivo di ritenere sufficientemente provate le ragioni di merito dedotte dalla ricorrente.

La indivisibilità, invece, delle eccezioni di diritto sollevate dalla ricorrente stessa e, quindi, la parziale soccombenza sul punto, inducono a ritenere congrua ed opportuna la compensazione delle spese di causa

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara,
definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso.

Compensate le spese.

Novara, lì 28 Settembre 2015

Il Presidente Estensore
Mario Tuccillo

